m_lps.35.Registro Decreti.R.0000106.05-12-2023

L'ORGANISMO INTERMEDIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", il quale all'art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", il quale all'art. 10 modifica l'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 gennaio 2022 n. 13, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, il quale all'art. 11 articola la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2023, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2023 al n. 1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, decorrente dal 27 aprile 2023 per la durata di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera b), il quale annovera tra le misure di integrazione sociale la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo;

VISTO altresì l'articolo 4-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

VISTA la Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo e alle cooperative sociali";

VISTO il Decreto Legislativo il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;

VISTO il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 finale del 1° dicembre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023 con il quale è stata individuata, ai sensi dell'art. 71 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "DG Immigrazione") quale Organismo Intermedio (di seguito "OI") del PN Inclusione;

VISTA la Convenzione del 4 agosto 2023 tra Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per l'espletamento da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" finanziata dal FSE+ e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), che descrive le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 69 e dell'allegato XI e XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060, adottato con DD n. 208 del 28.06.2023;

VISTO il documento descrittivo delle funzioni dell'Organismo intermedio trasmesso all'Autorità di Gestione in data 29.09.2023;

VISTA la legge n. 241 del 7.08.1990, e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 12 laddove si subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

CONSIDERATO l'elevata esperienza maturata da Anpal Servizi Spa nel settore dell'immigrazione realizzata , nell'ambito della programmazione 2014-2020 per conto di questa Amministrazione i s progetti "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti", e "PUOI-Protezione Unita a Obiettivo Integrazione", l'affidamento di questo progetto ad ANPAL Servizi è dettato dalla obiettiva convenienza , in termini di uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche assegnate, di dare continuità alle progettazioni analoghe già messe in atto dalla stessa nell'ambito della programmazione passata, e dunque di valorizzare sia le economie di costi derivanti da una organizzazione già consolidata, la governance partenariale del progetto, anch'essa già positivamente sperimentata, e il presidio di competenze specialistiche e operative necessarie all'attuazione del progetto. I progetti Percorsi e PUOI infatti si configurano come servizi non disponibili sul mercato in regime di concorrenza, e che l'ente in house è chiamato a svolgere, per la realizzazione del servizio, funzioni di natura pubblicistica, a partire dall'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, attraverso le diverse fasi della quale le risorse pubbliche verranno veicolate sino ai destinatari finali delle medesime, intervenendo espressamente quale appendice operativa o longa manus del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su delega di questo, ponendo in essere quelle stesse attività con modalità, capacità di interlocuzione con soggetti privati e pubblici, nonché garanzie non dissimili da quelle proprie di una Amministrazione pubblica in senso stretto;

CONSIDERATO che dalla realizzazione dei due progetti è emersa la forte necessità di rafforzare le azioni destinate a rispondere alla multidimensionalità dei bisogni che i migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi manifestano durante il proprio percorso di integrazione socio-lavorativa;

CONSIDERATO che nella Programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, integrazione e inclusione 2021-2027, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha confermato come prioritario l'inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili, come i cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale, richiedenti asilo, minori ed ex minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere, da perseguire anche attraverso percorsi integrati e personalizzati "che offrano ai migranti vulnerabili, servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro ed esperienze on the job, attraverso la cooperazione tra gli attori delle politiche di integrazione dei migranti;

VISTO l'art 46 del Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 che prevede che Anpal Servizi S.p.a. opera quale società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento verrà finanziato in maniera complementare dal PN FAMI e dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, per il quale la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è stata individuata quale Organismo intermedio, al fine di poter mettere in campo anche misure di politica attiva del lavoro a valere sul FSE+ e di massimizzare le sinergie tra fondi diversi;

VISTA la nota prot. n. 3311 del 15.11.2023 con cui Anpal Servizi Spa ha trasmesso alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione la proposta progettuale "PUOI PLUS Azione di sistema per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi" volta a migliorare i livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, rafforzando la collaborazione tra gli attori pubblici e privati a vario titolo coinvolti nel processo di loro inserimento nel tessuto sociale e lavorativo italiano;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra delineato, dare continuità e rafforzare tali interventi, attraverso la prosecuzione e lo sviluppo di azioni coerenti anche nel periodo di programmazione 2021-2027;

VISTO l'Invito a presentare una proposta progettuale del 4 dicembre 2023 da finanziare a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà, finalizzata alla realizzazione di interventi d'integrazione socio-lavorativa di categorie vulnerabili di cittadini di paesi terzi, per un importo pari a € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00);

DECRETA

Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l'allegato Invito a presentare una proposta progettuale del 4 dicembre 2023 da finanziare a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà, finalizzata alla realizzazione di interventi d'integrazione socio-lavorativa di categorie vulnerabili di cittadini di paesi terzi, per un importo pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00).

La procedura sarà esperita dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Ieva dirigente della Divisione II della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sui siti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, data della firma digitale

L'ORGANISMO INTERMEDIO
Dott.ssa Stefania Congia

Firmato digitalmente da
CONGIA STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..